REGOLAMENTO (CEE) N. 3616/89 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1328/89 che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che l'Italia ha presentato, anteriormente al 1° ottobre 1989, conformemente all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandano definitivo di superfici viticole (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 (3), una modifica della domanda di esclusione di certe zone dal campo di applicazione delle misure di cui regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991 ; che questa modifica rientra nelle categorie giustificate nella precedente domanda che aveva dato origine al regolamento (CEE) n. 1328/89 della Commissione (4) che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 ; che è stata presentata una nuova domanda relativa a talune superfici che hanno beneficiato di premi per la ristrutturazione e che tale domanda è conforme ai criteri definiti all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ; che il potenziale viticolo corretto dell'insieme di queste zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1328/89 è modificato come segue :

1) al punto 3, sono soppresse la regione « Marche » e le denominazioni di origine ad essa corrispondenti ; nella regione « Umbria » è inserita la denominazione « Colli del Trasimeno » ;

2) al punto 4 sono soppressi la regione « Umbria » e la denominazione di origine ad essa corrispondente ;

3) è inserito il seguente punto 5 :

« 5. Superfici che hanno beneficiato di un premio per la ristrutturazione del vigneto per le quali è stata richiesta un'autorizzazione di nuovo impianto o di reimpianto a partire dalla campagna viticola 1984/1985 nelle seguenti regioni :

— Marche ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
(3) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
(4) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 10.